

CAMERA DEI DEPUTATI

VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione)

Esame del disegno di legge C. 2988

**Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e
l'efficacia del documento di identità»**

Relazione orale in audizione della Dott.ssa Katia Arrighi esperta

Signora Presidente, Onorevoli Deputati,

Vi ringrazio per avermi concesso l'onore e l'opportunità di questa audizione e per l'attenzione che la Commissione riserva, con l'esame del disegno di legge C. 2988, a una riforma che, pur innestata su un provvedimento d'urgenza in materia di sport, incide in maniera strutturale sull'assetto ordinamentale di un ente pubblico associativo qual è l'Unione Italiana Tiro a Segno.

Porgo a questa Commissione, prima ancora della competenza tecnico-giuridica, l'esperienza diretta maturata quale Commissario Straordinario presso la Sezione di Milano del Tiro a Segno Nazionale, incarico che ho assunto dal giugno del 2025 dopo un percorso professionale costruito, all'esito della laurea in giurisprudenza, come consulente del lavoro e come professionista del diritto sportivo, con specifica esperienza nella gestione giuslavoristica e amministrativa di associazioni e società sportive.

Non intendo sottrarre a questa Commissione un dato di realtà, per quanto scomodo.

La situazione riscontrata presso la Sezione di Milano, all'atto dell'insediamento commissariale, non era delle migliori: esposti pendenti innanzi alla Corte dei Conti; ipotesi di distrazione di risorse economiche;

assenza di contrattualistica trasparente nella locazione degli spazi comuni; mancata agibilità di talune aree destinate al tiro; autorizzazioni di direttori e istruttori scadute e non rinnovate.

A tali criticità, di per sé già gravi sotto il profilo della legalità amministrativa e contabile, si è affiancato un dato ancor più preoccupante sotto il profilo dell'interesse pubblico sotteso alla funzione istituzionale dell'ente, la sostanziale dismissione della cura del vivaio giovanile nelle discipline olimpiche.

Le Sezioni di tiro a segno assolvono infatti, per espressa vocazione ordinamentale, al compito di alimentare le file degli atleti che, ogni quadriennio olimpico, rappresentano l'Italia nelle discipline del tiro.

Il panorama nazionale che ho potuto osservare restituisce, viceversa, un'attenzione sempre più flebile verso i giovani, a fronte di una frequentazione delle sezioni prevalentemente orientata verso discipline non olimpiche e di un utilizzo pressoché stagnante della componente istituzionale, quella dedicata, per legge, all'addestramento degli operatori di polizia municipale e delle altre categorie tenute all'iscrizione obbligatoria.

Le sezioni del Tiro a Segno Nazionale hanno, in altri termini, progressivamente smarrito quella missione olimpica per la quale sono state storicamente costituite: un fenomeno che i fatti di cronaca giudiziaria e amministrativa, purtroppo, confermano non essere circoscritto a un singolo territorio.

È in questo contesto che l'articolo 8 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, oggi all'esame di questa Commissione in sede di conversione, assume un rilievo che definirei di sistema, prima ancora che di mera tecnica normativa.

La disposizione muove dalla premessa, enunciata al comma 1, secondo cui l'intervento è volto «a riordinare l'assetto ordinamentale dell'Unione italiana tiro a segno e ad assicurare la separazione tra le funzioni istituzionali e quelle sportive», ferma restando l'unitarietà soggettiva dell'Ente e la sua natura di ente pubblico a carattere associativo.

Si tratta di una scelta di fondo che questa relatrice condivide senza riserve.

La riforma introduce, per la prima volta in termini compiuti, una separazione funzionale, gestionale e contabile tra l'attività istituzionale quella dell'istruzione, dell'addestramento al tiro con arma da fuoco o ad aria compressa e del rilascio delle certificazioni per gli usi di legge e l'Attività sportiva, quale organismo strumentale dotato di autonomia patrimoniale e gestionale, operante secondo le norme di diritto privato nel rispetto dell'equilibrio economico e del pareggio finanziario.

A tale separazione funzionale si accompagna un correlato sistema di controlli: il nuovo comitato tecnico di vigilanza, articolato nelle due sezioni di cui alle lettere f) e seguenti del comma 1, introduce finalmente un controllo concreto ex ante sulle infrastrutture, sugli impianti e sulla gestione amministrativo-contabile delle sezioni. Un presidio che, ove vigente al tempo dei fatti che ho innanzi richiamato, avrebbe verosimilmente impedito il consolidarsi delle criticità riscontrate a Milano.

Meritano un'attenzione particolare le disposizioni di cui al comma 5, che codificano ex novo la figura dell'Ispettore UITS presso ciascuna sede di sezione.

Si tratta di un profilo professionale chiamato a operare «in maniera autonoma, esclusiva e continuativa», non delegabile se non nei casi espressamente autorizzati dallo statuto, gravato dall'obbligo di presenza

personale a tutte le operazioni di addestramento e di certificazione diretta delle relative fasi, e soggetto a un obbligo di aggiornamento professionale annuale.

Il divieto di cumulo dell'incarico presso più sezioni, presidiato dalla sanzione della sospensione dell'autorizzazione, disegna una figura di garante di prossimità della legalità addestrativa, la cui introduzione risponde esattamente alle criticità di vigilanza sul campo che l'esperienza commissariale mi ha consentito di toccare con mano.

La riforma ridisegna altresì l'architettura di governance dell'ente, distinguendo nettamente il Consiglio generale, organo di amministrazione dell'Unione, dal Consiglio sportivo, organo di indirizzo della politica sportiva dell'Istituzione sportiva, con separazione anche sotto il profilo delle rispettive cause di decadenza.

Tale bipartizione recepisce, a mio giudizio, l'esigenza di evitare che le medesime persone fisiche cumulino, come sovente accaduto in passato, ruoli istituzionali e ruoli sportivi, con l'effetto di trasformare cariche formalmente elettive e democratiche in rendite di potere sostanzialmente sottratte al controllo e al ricambio.

Sotto questo profilo, non posso non richiamare l'attenzione della Commissione sul mancato adeguamento statutario, riscontrato in numerose realtà territoriali, ai principi in materia di pari opportunità: mi riferisco, in particolare, al Principio informatore CONI n. 7 in materia di pari opportunità, alle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello sport), al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e, in ultima analisi, all'articolo 3 della Costituzione.

La composizione paritaria oggi prevista dal comma 1, lettera h), per la rappresentanza degli atleti in seno al Consiglio sportivo costituisce un

adeguamento necessario, non più procrastinabile, e la sua compiuta attuazione dovrà costituire oggetto di specifica vigilanza da parte degli organi statutari di nuova istituzione.

Consentitemi, in chiusura, un'ultima riflessione, che ritengo il vero orizzonte verso cui la riforma deve tendere.

La separazione funzionale, il rafforzamento dei controlli e la ridefinizione delle responsabilità in capo all'Ispettore UITS costituiscono condizioni necessarie, ma non ancora sufficienti, per restituire agli impianti del Tiro a Segno Nazionale la loro funzione originaria.

Occorre, accanto al presidio di legalità, un salto di qualità nella cultura gestionale degli impianti sportivi, che superi la logica dell'amministrazione volontaristica e occasionale, propria di un modello ormai anacronistico, per approdare a una gestione manageriale, professionale e orientata a obiettivi misurabili di risultato sportivo e di sostenibilità economico-finanziaria.

Il legislatore ha correttamente imposto, al comma 4, il ricorso a procedure a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi della gestione o dell'utilizzazione degli impianti: si tratta di una scelta che va nella direzione giusta e che deve essere letta come l'incipit di una più ampia stagione di managerializzazione degli impianti sportivi pubblici, nella quale competenze tecniche, capacità di programmazione economico-finanziaria e visione sportiva di medio-lungo periodo prevalgano definitivamente sulle logiche di gestione personalistica e di rendita che ho avuto modo di riscontrare sul campo.

Solo un impianto gestito con criteri manageriali è in grado di attrarre e trattenere i giovani, di programmare percorsi tecnici pluriennali verso l'obiettivo olimpico, di reperire risorse anche extra-istituzionali e di rendere conto, con trasparenza, dei risultati conseguiti.

È in questa prospettiva che la riforma recata dall'articolo 8 del decreto-legge n. 108 del 2026 merita, a mio avviso, il sostegno convinto di questa Commissione all'impianto complessivo della riforma, che ritengo storicamente necessario, giuridicamente coerente e, per l'esperienza diretta che ho vissuto, umanamente doveroso verso le future generazioni di atleti.

Vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione della Commissione per ogni ulteriore chiarimento.